COMUNE DI MOROLO

(PROVINCIA DI FROSINONE)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

N. 20 **Del 20-07-2020**	**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **venti** del mese di **luglio**, alle ore **16:28**, nella **Sala Consiliare** di questo comune.
Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale**:**

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	MOLINARI GINO	SINDACO	PRESENTE
2.	DEODATI CLAUDIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
3.	SILVESTRI CLARISSA	CONSIGLIERE	PRESENTE
4.	BATTISTI EMILIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5.	MAROCCO FABRIZIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
6.	ALTERI TOMMASO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7.	FARINA GIULIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
8.	SILVESTRI ANGELO	CONSIGLIERE	PRESENTE
9.	CRESCENZI CLAUDIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
10	MORICONI ENZO	CONSIGLIERE	PRESENTE
11	MISERCOLA MASSIMO	CONSIGLIERE	ASSENTE
12	EVANGELISTI CHIARA	CONSIGLIERE	ASSENTE
13	CANALI LUIGI	CONSIGLIERE	ASSENTE

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **PRESIDENTE DR.SSA CLAUDIA CRESCENZI.**
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DR. LUCA ALTERI. *(art.97 comma 4 lett. a)* D.Lgs. 267/2000.
Vengono dal Presidente nominati quali scrutatori i Consiglieri
La seduta è Pubblica

Rientra il Consigliere Moriconi Enzo.

Omissis… *Sono presenti in prosecuzione di seduta* ***n° 9 Consiglieri*** *ed il Sindaco* ***presenti n. 10*** **assenti n. 3** *(Misercola Massimo, Evangelisti Chiara e Canali Luigi)*

Udite le discussioni intervenute e riportate su supporto audio-video.

Prende la parola il Sindaco Molinari: per quanto riguarda la TARI dell'anno 2020 sono state introdotte delle riduzioni del 25% per le imprese che hanno almeno un codice ATECO tra quelli sottoposti a chiusura obbligatoria sulla base dei provvedimenti anticovid e si è deciso di fare una riduzione del 10% per le imprese non sottoposta a chiusura obbligatoria. Le mancate entrate stimate, intorno agli 11.000 € verranno recuperate grazie al fondo anticovid. Le scadenze sono previste al 16 ottobre 2020 per la 1^ rata, il 30 novembre 2020 per la 2^ rata, il 31 gennaio 2021 per la 3^ rata e il 31 marzo 2021 per la 4^ rata.

Prende la parola il Consigliere Moriconi Enzo: a proposito del fondo istituito per l'emergenza covid chiede a quanto ammonta il totale di questo fondo e se la rimanente somma è stata già destinata o se si ha intenzione di destinarla.

Prende la parola il Dr. Canali Roberto e risponde che lo Stato ancora non ha stabilito la somma totale ma ha erogato solo il 30%, e ha rimesso a un successivo DPCR la quantificazione decreto che doveva essere emanato entro il 10 luglio 2020, ma che non è ancora stato emanato. E' stato consigliato di determinare una stima presunta di questo conto rapportando l'acconto del 30% al 100% e prudenzialmente togliendo il 10-15%. Fino ad oggi è stato seguito questo ragionamento. Quindi l'acconto ammonta a 26.000 €; rapportandolo al 100% si dovrebbe arrivare intorno ai 90.000 € e stimando di togliere il 10-15% si dovrebbe arrivare a una somma tra i 75.000/80.000 €. Questi andranno a ristoro di tutte le minori entrate che non sono sopraggiunte a causa del covid e una parte va a finanziare il sostegno alle imprese.

Il Consigliere Moriconi Enzo sostiene che la somma destinata ai commercianti e alle persone che non hanno potuto svolgere le attività sia poca e avrebbe messo a disposizione almeno il 50% del totale. Quindi dichiara di astenersi dal voto della delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dal Comune di Morolo in quanto soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che il Comune ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Morolo è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "*i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";*

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

CONSIDERATO che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 29-03-2019;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020;

PRESO ATTO CHE l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per l'intera Comune di Morolo, con ricadute negative su tutta la popolazione e in particolare sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l'introduzione di riduzioni specifiche per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale del costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 09-07-2014;

RITENUTO necessario introdurre una specifica riduzione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, in particolare per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria da COVID 19, che ha determinato una forte crisi economica delle attività non essenziali,

RILEVATO CHE le riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

RITENUTO opportuno concedere, per il solo anno 2020, le seguenti riduzioni:

- una riduzione della quota variabile della tariffa del 25% per le imprese che hanno almeno un Codice ATECO tra quelli sottoposti a chiusura obbligatoria sulla base dei provvedimenti governativi di sospensione delle attività a livello nazionale, ad eccezione delle utenze tassate ai fini TARI nelle categorie "*7-Case di cura e riposo*", "9-*Banche ed istituti di credito*", "18-*Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*", "19-*Plurilicenze alimentari e/o miste*", che risultavano attive alla data del 12 marzo 2020 e che hanno ripreso l'attività dopo il periodo di sospensione;
- una riduzione della quota variabile della tariffa del 10% per le imprese non sottoposte a chiusura obbligatoria sulla base dei provvedimenti governativi di sospensione delle attività a livello nazionale, ad eccezione delle utenze tassate ai fini TARI nelle categorie "*7-Case di cura e riposo*", "9-*Banche ed istituti di credito*", "18-*Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*", "19-*Plurilicenze alimentari e/o miste*",, che risultavano attive alla data del 12 marzo 2020 e che risultano a tutt'oggi attive;

ATTESO che le agevolazioni in questione comportano un minor gettito stimato in € 11.000, e che lo stesso trova copertura nell'utilizzo di quota parte del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 34/2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno e lavoro all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATO il vigente "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)*",

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

DATO ATTO CHE per l'emergenza Covid 19 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato differito del al 31 luglio 2020, (D.L. "Cura Italia", art. 107, comma 2) e che si ritiene differita altresì la scadenza per apportare modifiche al Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000.

ATTESO che la delibera, oltre che pubblicata nei modi di legge, deve essere comunicata, ai sensi dell'art. 251, comma 6 del TUEL, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, entro 30 giorni dalla data di adozione;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

Tributi e del Responsabile del Settore Tecnico, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

VISTA la delibera del C.C. n. 48 del 04.12.2019, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comne di Morolo ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. 267/2000

Tutto ciò premesso;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 *(Moriconi Enzo)* **assenti n. 3** *(Misercola Massimo, Evangelisti Chiara e Canali Luigi).*

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 29-03-2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazione normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Frosinone nella misura del 5%;
6) di introdurre, per il solo anno 2020, le seguenti riduzioni:
   - una riduzione della quota variabile della tariffa del 25% per le imprese che hanno almeno un Codice ATECO tra quelli sottoposti a chiusura obbligatoria sulla base dei provvedimenti governativi di sospensione delle attività a livello nazionale, ad eccezione delle utenze tassate ai fini TARI nelle categorie "*7-Case di cura e riposo*", "9-*Banche ed istituti di credito*", "18-*Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*", "19-*Plurilicenze alimentari e/o miste*", che risultavano attive alla data del 12 marzo 2020 e che hanno ripreso l'attività dopo il periodo di sospensione;
   - una riduzione della quota variabile della tariffa del 10% per le imprese non sottoposte a chiusura obbligatoria sulla base dei provvedimenti governativi di sospensione delle attività a livello nazionale, ad eccezione delle utenze tassate ai fini TARI nelle categorie "*7-Case di cura e riposo*", "9-*Banche ed istituti di credito*", "18-*Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*", "19-*Plurilicenze alimentari e/o miste*",, che risultavano attive alla data del 12 marzo 2020 e che risultano a tutt'oggi attive;
7) di disciplinare la procedura di concessione della riduzione di cui al punto precedente, prevedendo che tale riduzione sia proposta automaticamente all'interno degli avvisi di pagamento, fatto salvo l'obbligo del contribuente, in caso di indicazioni di riduzioni non conformi alla situazione fattuale, o di mancato riconoscimento della stessa riduzione, di procedere a richiedere la rettifica di quanto indicato all'interno del modello di pagamento entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno 2020. Nel caso di erogazione di una riduzione non spettante per la quale il contribuente non ha provveduto a richiedere la rettifica ai sensi del periodo precedente, il Concessionario comunale provvederà a recuperare i minori importi addebitati applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente

8) di dare atto altresì che che le minori entrate conseguenti alle riduzioni e stimate in € 11.000, trovano copertura nel bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, autorizzate con appostio atto di variazione di parte della maggiore entrata e del risparmio di spesa legati all'utilizzo del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, ex art. 106 del D.L. 34/2020;
9) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
   - prima rata: 16 ottobre 2020
   - seconda rata: 30 novembre 2020
   - terza rata: 31 gennaio 2021
   - quarta rata: 31 marzo 2021,

   con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 ottobre 2020
10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
11) di provvedere ad inviare, nei termini e nei modi di legge, la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero degli Interni;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: *"4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";*

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 *(Moriconi Enzo)* **assenti n. 3** *(Misercola Massimo, Evangelisti Chiara e Canali Luigi).*

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

PARERI OBBLIGATORI

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Morolo Lì 10-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr.ssa ANGELICA TOMARO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Morolo Lì 15-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr. Roberto Canali

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Comunale

IL PRESIDENTE
F.to DR.SSA CLAUDIA CRESCENZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. LUCA ALTERI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27-07-2020

Morolo Lì 27-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. LUCA ALTERI

ESECUTIVITA'

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

Morolo Lì 20-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. LUCA ALTERI

La presente è copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Morolo Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. LUCA ALTERI